

REGOLAMENTO APPLICATIVO LIMITE ASSENZE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai sensi dell'art. 2 comma 10 del DPR 122/2009

Art. 1 - Orario annuale personalizzato

Per orario annuale personalizzato, si intende l'orario complessivo di tutte le discipline curriculari e obbligatorie previsto nel piano di studi.

Art. 2 - Attività didattica

Sono parte integrante del monte ore annuale tutte le attività programmate dal Consiglio di Classe: uscite didattiche, viaggi di istruzione, partecipazione a manifestazioni, attività di orientamento, ecc.

Le ore di attività didattica extrascolastica vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

Rientrano a pieno titolo nel tempo scuola altresì tutti i periodi, anche non continuativi, durante i quali gli allievi, pur permanendo in ospedale o in altri luoghi di cura, ovvero a casa, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati o attività didattiche funzionanti all'interno dell'ospedale o in luoghi di cura (art. 11, DPR 122/2009).

Art. 3 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate, al termine dell'anno scolastico.

Art. 4 - Assenze ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

1. gravi motivi di salute, opportunamente documentati
2. terapie e/o cure programmate
3. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
4. gravi motivi personali o familiari: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, lutto dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali.

L'accoglimento della deroga deve essere deliberato dal Consiglio di Classe e verbalizzato in sede di scrutinio. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini dell'esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Tutti i casi di assenza che giustificano la deroga devono essere motivati e documentati.

Art. 5 - Assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale

1. L'assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione.
2. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.
3. Ai sensi dell'art. 2 comma 9 del regolamento sulla valutazione (*La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico*), prima di assegnare la valutazione di Non Classificato il Consiglio di Classe valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno.